

## La tutela ambientale come limite all'iniziativa economica

*Da sempre l'articolo 41 della Costituzione, che regola la libertà di iniziativa economica privata ed il suo indirizzamento a fini sociali, è considerato tra le norme di legge più importanti nella materia del diritto dell'economia.*

*La tradizionale contrapposizione tra la prima parte dell'articolo, definita "privatistica" e la seconda, detta "pubblicistica", può essere superata proprio considerando l'iniziativa imprenditoriale alla stregua di strumento - come tale da valorizzare - per il raggiungimento anche di fini prettamente collettivi.*

*Per la sua valorizzazione piena, la norma, di per se generale nella formulazione, richiede la concreta individuazione, ad opera dell'interprete, del concetto di "utilità sociale"; concetto che si presta ad essere adattato, di volta in volta, al mutato contesto politico, economico e sociale.*

*Sotto questo punto di vista, negli ultimi anni va sempre più affermandosi una tendenza a verificare la compatibilità della libertà di iniziativa economica con la tutela dell'ambiente; è in questo contesto che oggi nasce la nozione di "sviluppo sostenibile", che accosta due concetti (quello, privatistico, di sviluppo economico, e quello collettivistico di sostenibilità ecologica) che ben dimostrano la viva attualità del dettato costituzionale.*

### Articolo 41 Cost. e sviluppo sostenibile: contrasto o concordanza?

di **Giuliano Lemme**

Professore Associato di Diritto dell'economia nell'Università di Modena e Reggio Emilia

#### 1. Libertà di iniziativa economica ed utilità sociale

La variegata ed affascinante materia del diritto dell'economia<sup>1</sup> consente allo studioso di poter verificare, o quantomeno cercar di raggiungere, la sintesi tra le due tradizionali "macroclassi" del diritto: quella del diritto pubblico, e quella del diritto privato.

D'altronde, la ricostruzione di una sorta di "Sistema unitario del diritto" è oggi agevolata dalla crescente importanza, per non dire la primazia, che proprio l'economia sta

assumendo nell'ambito delle cosiddette "scienze sociali".

Sta comunque che proprio la nostra Costituzione, laddove dedica ampio spazio ai "rapporti economici" (parte I, titolo III, che comprende gli articoli da 35 a 47) riconosce le necessarie interferenze tra controllo pubblico e libertà (economiche) private, in nome della imprescindibilità dell'esistenza di una struttura di governo pubblico dell'economia<sup>2</sup>.

Come è noto, tra le norme costituzionali maggiormente studiate dagli interpreti, proprio sotto il profilo della sintesi tra controllo

pubblico e libertà private, vi è l'art. 41, che stabilisce principi in materia di iniziativa economica.

L'art. 41 si divide in due parti, la prima delle quali (co. 1) stabilisce il principio generale, di impronta liberale, in base al quale l'iniziativa economica privata è libera. La seconda parte, corrispondente ai commi 2 e 3, stabilisce i limiti nell'ambito dei quali il principio di libertà imprenditoriale è valido; limiti che a propria volta possono essere negativi (co. 2: l'iniziativa economica privata non può essere in contrasto con l'utilità sociale e con la sicurezza, libertà e dignità umana) e positivi (co. 3: la legge programma e controlla, ai fini sociali, l'iniziativa economica privata). Tradizionalmente, la prima parte viene denominata "privatistica", la seconda "pubblicistica".

Per la verità, come meglio vedremo in seguito, la legittimità di questa distinzione può seriamente essere messa in dubbio<sup>3</sup>. Da un lato, infatti, è persino difficile concepire una iniziativa economica che sfugga del tutto alla utilità sociale (che possa, cioè, essere "socialmente disutile" in senso assoluto); dall'altro, la tradizionale bipartizione dell'art. 41 Cost. rischia di far cadere l'interprete nell'errore di contrapporre una libertà "egoistica", quella di intrapresa economica, ad un fascio di doveri previsti nell'interesse della collettività. Viceversa, l'utilità sociale e la valorizzazione ai fini sociali della iniziativa economica non solo non contrastano con la sua natura privata, ma possono al contrario enfatizzarne un intrinseco valore di interesse collettivo: nel senso che l'iniziativa economica privata è *naturalmente* sempre dotata quantomeno di una potenzialità sociale, che sta poi alla legge ed all'interprete di valorizzare ed enfatizzare<sup>4</sup>.

Questo quadro, certamente complesso ma ricco di fascino, è andato in tempi recenti mutando in maniera apparentemente del tutto incoerente: da un lato, infatti, l'affermarsi di un nuovo liberismo non ha mancato di provocare critiche alla formulazione costituzionale, ritenuta eccessivamente rigida<sup>5</sup>; dall'altro, paradossalmente, si sono andati gradualmente accentuando gli stru-

menti di responsabilizzazione pubblica delle imprese private<sup>6</sup>.

Come vedremo, e come abbiamo anticipato, non può in verità parlarsi di incoerenza, quanto piuttosto di adattabilità della norma costituzionale. La sua formulazione (volutamente) ambigua, infatti, ha consentito e consente il continuo adeguamento delle nozioni ad essa sottese alla realtà economica, tanto da permettere al giurista (cosa non molto comune) di stare al passo con l'economista.

La polivalenza esegetica dell'art. 41 Cost. si esprime, si badi bene, non solo nella sua parte pubblicistica, come spesso sottolineato, ma anche in quella privatistica. È noto, infatti, che alcuni interpreti hanno inteso in senso limitativo il riferimento alla "iniziativa economica", distinguendo tra l'atto di impulso e di creazione dell'impresa (svincolato da qualunque limite) ed il suo successivo svolgimento, soggetto viceversa al limite dell'utilità sociale<sup>7</sup>.

La tesi non regge, sia per profili di carattere meramente sistematico (non è in alcun modo dato rinvenire, nel tenore letterale della norma, una distinzione tra avvio dell'attività imprenditoriale e suo svolgimento), sia per profili di carattere sostanziale, connessi alla inscindibilità tra avvio e svolgimento delle attività economiche, in quanto univocamente indirizzate ad un unico scopo e tra di esse necessariamente coordinate<sup>8</sup>.

Il punto nodale della molteplicità interpretativa della norma è però costituito dal concetto di "utilità sociale", richiamato dal secondo comma quale ostacolo ad una possibile espansione indefinita della iniziativa imprenditoriale.

Nel corso del dibattito in sede alla Assemblea Costituente, vi fu chi bollò la norma come talmente indeterminabile, da essere del tutto priva di significato alcuno<sup>9</sup>. L'evoluzione del concetto, e l'elaborazione della Corte Costituzionale, rendono oggi viceversa evidente la lungimiranza del Costituente nel non ricorrere a formule più definite e delimitate, che, come tali, non avrebbero consentito l'adeguamento continuo del dettato costituzionale al mutare dei contesti economici e sociali.

Oggi, infatti, il riferimento all'utilità sociale viene considerato alla stregua di un "principio valvola"<sup>10</sup>, che consente di far collimare, in maniera continuativa e senza necessità di adeguamenti esterni, diritto e "comune sentire".

Ciò non significa, ovviamente, che il compito dell'interprete sia necessariamente reso più agevole, dovendosi in concreto verificare i parametri alla stregua dei quali considerare "socialmente utile" una determinata attività.

Di ciò possiamo facilmente renderci conto esaminando, anche in maniera superficiale, come richiesto dagli scopi del presente scritto, le varie teorie che hanno tentato di stabilire, in linea generale, come valutare l'utilità.

Anzitutto, va al riguardo segnalata una lettura<sup>11</sup> che cerca di individuare l'utilità sociale in chiave sistematica, mettendo cioè in relazione complessiva le varie norme primarie della Costituzione. Sotto questo punto di vista, è stato individuato il richiamo all'art. 4 (e, aggiungiamo, anche alle molte norme proprio del titolo III della parte I dedicate al lavoro), concludendosi che l'utilità sociale è quella che consente il raggiungimento del massimo livello di occupazione.

A questa lettura, certamente viva ed attuale, deve però replicarsi (anticipando in parte quanto diremo in seguito) che il diritto comunitario, che con il proprio valore primario certamente costituisce una ineluttabile chiave di lettura per la Costituzione, non sembra considerare l'occupazione alla stregua di un parametro ineluttabile per le scelte di governo dell'economia. È noto infatti il dibattito che è seguito alla formulazione dei parametri per l'adesione degli Stati membri all'euro, che tenevano in considerazione una serie di dati monetari e finanziari, ma non contenevano accenni ai tassi di disoccupazione.

Teorie più astratte hanno fatto riferimento, con varie sfumature, alla nozione di "benessere collettivo"<sup>12</sup>. Il limite di tali teorie, tuttavia, è costituito dal fatto che, pur essendo volte a specificare un metro di misura ed una concreta individuazione del concetto di utilità sociale, in realtà sostituiscono a queste formule dotate di una pari, se non maggiore, astrattezza. Dunque, il pro-

blema di fornire una sorta di "linea guida" al legislatore ed all'interprete non viene in alcun modo risolto.

Per dare una risposta al quesito, riteniamo dunque necessario ricordare che considerare quello della utilità sociale alla stregua di un "principio valvola" non consente di specificare in maniera univoca tale principio. In altri termini, si deve assumere che non solo la concreta attuazione dell'utilità sociale si evolve con il mutare del contesto economico e sociale, ma anche gli stessi parametri astratti di individuazione del principio sono soggetti al medesimo mutamento.

Nell'epoca attuale, è certamente mutato in maniera profonda, rispetto all'epoca di redazione della Costituzione, il punto di riferimento della dialettica tra vari strati della società. Non bisogna dimenticare che la Costituzione, come tutti gli interpreti hanno sottolineato, nasce come sintesi tra ideologie che potremmo definire, *lato sensu*, di "classe": socialista, cristiana, liberale. Era allora naturale per il Costituente intendere il "socialmente utile" come appianamento dei contrasti interclassisti, in stretto legame, dunque, con l'art. 3 della Costituzione<sup>13</sup>.

Viceversa, in gran parte per l'evoluzione del sistema economico italiano (e mondiale), recepito in questo dal legislatore europeo, questa visione "stratificata" della società sta ora sostituendosi con un'altra, solo apparentemente simile, contrapposizione: quella tra consumatori ed imprese.

Abbiamo parlato, non a caso, di similitudine solo apparente: ad un primo esame, infatti, potrebbe opinarsi che il concetto di "consumatore" rispecchi grosso modo quello che, cinquanta anni fa, era il "lavoratore", mentre l'impresa corrisponda al "datore di lavoro" (solo per non usare i termini, forse sociologicamente non più attuali, di "proletario" e "borghese").

Viceversa, a nostro avviso, non vi è corrispondenza reale: mentre la divisione tradizionale in classi faceva leva, tra l'altro, principalmente sulla forza economica dei soggetti in gioco, nella contrapposizione attuale viene piuttosto in risalto la diversa attitudine a tutelare i propri interessi ed a conosce-

re correttamente i profili e le conseguenze dell'agire negoziale.

D'altro canto, la dialettica attuale tra consumatori ed imprese è comunque caratterizzata da un notevole grado di dinamicità, essendo basata più su dati formali (la veste in cui si agisce) piuttosto che su dati sostanziali (la concreta esperienza e capacità di tutela dei propri diritti<sup>14</sup>).

Così mutati i presupposti anche sociologici del quadro economico di riferimento, non c'è da stupirsi se il centro dell'utilità sociale è oggi divenuto il mercato, ed in particolare la concorrenza.

Nelle teorie economiche più recenti, di stampo nordamericano ma recepite dal legislatore comunitario, va infatti nuovamente affermandosi il concetto liberista (*rectius*, neoliberista) in base al quale viene ribadita la primazia del mercato, quale momento dialettico in cui si compenetrano le esigenze delle imprese e dei consumatori.

Nell'ambito del mercato, il ruolo dello Stato è quello di regolatore: in altri termini, i governi debbono dettare regole di funzionamento dell'interazione tra gli operatori del mercato, ed individuare soggetti che ne verificano l'applicazione. Tali soggetti (le autorità indipendenti) debbono garantire il più alto possibile livello di neutralità rispetto agli interessi delle parti in gioco<sup>15</sup>.

Presupposto del corretto funzionamento del mercato è la sua fluidità, intesa come garanzia della libertà di scelta degli operatori. Ecco così che la concorrenza, strumento appunto di fluidità nel senso sopra indicato, diviene un valore primario da tutelare.

Si badi bene: la concorrenza può oggi essere riferita al contesto individuato dall'art. 41 Cost. con riferimento sia al primo comma, che al secondo e al terzo.

Infatti, si parla comunemente di "libertà di concorrenza" come libertà economica dell'imprenditore, e dunque come estrinsecazione della libertà d'impresa. Di questo approccio si ha traccia anche non recente, ad esempio nell'insieme delle norme del codice civile che regolamentano, sia pure in modo non certo completo, la concorrenza (artt. 2595 segg. c.c.).

Peraltro, l'estrinsecarsi del libero gioco concorrenziale favorisce i consumatori, comportando l'abbassamento dei prezzi e l'innalzamento della qualità dei prodotti. Anche in questo caso, l'intuizione del ruolo fondamentale della concorrenza non solo come libertà, ma come diritto del consumatore, non è certo recente<sup>16</sup>; ciò che lo è, viceversa, è il configurare il diritto alla concorrenza come elemento costitutivo dell'utilità sociale di cui al secondo co. dell'art. 41 della Costituzione.

Certamente, concordiamo pienamente con quanti<sup>17</sup> hanno espresso scetticismo circa il grado di "salvificità" attribuito alla concorrenza dal pensiero neoliberista. Come i fatti hanno ampiamente dimostrato, il mercato di per sé non è in grado di garantire né gli imprenditori, né i consumatori del fatto che il gioco concorrenziale sia effettivamente attuato. Non solo: anche in presenza di regolamentazioni della concorrenza e di controllo da parte delle autorità indipendenti, lo Stato deve comunque garantire interventi continui a livello giuridico, che prendano atto del mutamento dell'atteggiamento e delle strategie economiche degli operatori, specie quelli di maggiori dimensioni<sup>18</sup>. Vi è peraltro il rischio, certamente riscontrato da un esame della recente storia della legislazione in campo economico, del ricorso continuo a leggi-provvedimento, che finiscono da un lato per dare la sensazione di colpire determinate categorie in maniera sostanzialmente punitiva, dall'altro, in virtù della mancanza di generalità ed astrattezza, e quindi di elasticità interpretativa, per essere rese ben presto inattuali ogni qualvolta vi sia un mutamento delle condizioni economiche di riferimento.

Tutto questo non deve certamente portare a rivalutare il ruolo (a nostro avviso ormai non più in alcun modo attuale) dello Stato come imprenditore; a ben vedere, la presenza dello Stato come giocatore attivo sul mercato ha storicamente comportato molti più aspetti negativi, in tema di tutela degli altri operatori, che positivi.

Deve piuttosto a nostro avviso essere rivista, anche e soprattutto con riferimento

all'art. 3, co. 2 Cost., la nozione di *leveling of the playing field*, tanto cara al liberismo anglosassone, che oggi deve essere letta in chiave di emanazione di normative che tengano conto delle diverse possibilità di tutela degli interessi da parte degli operatori presenti sul mercato, e che di conseguenza attribuiscono ad essi differenti margini di protezione<sup>19</sup>.

## 2. Il diritto alla salubrità ambientale e all'"amenità" del paesaggio come limite alla libertà di iniziativa economica

Tra i beni costituzionalmente protetti, per i quali si pone il problema della compatibilità con la libertà di iniziativa economica privata, ha assunto rilievo ed evidenza, nell'ultimo periodo, quello della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

A partire dagli anni '90, infatti, si sono andate affermando in molti paesi – industrializzati e non – istanze volte a porre in diretta competizione lo sviluppo economico (e con esso, dunque, la libertà di iniziativa economica privata) e l'ambiente in cui viviamo.

Tali istanze hanno proceduto di pari passo con quelle volte a contrapporre paesi ricchi e paesi in via di sviluppo, sostenendo che questi ultimi erano ingiustamente svantaggiati dal processo di progressiva internazionalizzazione ed apertura dei mercati (la cosiddetta "globalizzazione").

In estrema sintesi, i gruppi che facevano proprie queste istanze accusavano i paesi industrializzati (ma più ancora le società private multinazionali che in questi operavano) di perseguire ed anzi imporre, sia internamente verso i consumatori, che esternamente verso paesi e soggetti terzi, uno sviluppo economico incontrollato che avrebbe danneggiato sia l'ambiente, che le economie dei paesi in via di sviluppo.

Forse, visto l'andamento di crescita che talune economie asiatiche stanno vivendo anche grazie alla apertura dei mercati, le posizioni più estreme dei movimenti di opinione sopra citati hanno perso gran parte della loro attualità; è tuttavia tuttora attuale il verificare

se ed in che misura la protezione dell'ambiente costituisca uno dei limiti che l'art. 41, co. 2 della Costituzione pone alla libertà di iniziativa economica. Ricordiamo che l'art. 9, co. 2° della Costituzione pone la tutela del paesaggio tra i principi fondamentali della Carta, mentre l'art. 32 qualifica la salute come "diritto fondamentale dell'individuo".

Che un problema di compatibilità dunque esista è confermato dalla stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, che di volta in volta ha posto il problema in termini di contrasto con la sicurezza<sup>20</sup> o con l'utilità sociale<sup>21</sup>.

In base alla giurisprudenza della Corte, il contrasto va risolto con riferimento a due parametri: quello della ragionevolezza, nel senso di una necessaria proporzionalità tra bene tutelato e strumenti adottati per tuttarlo; e quello della acquisizione di necessari pareri scientifico-tecnici, che possano confermare l'esistenza di una pericolosità delle attività economiche rispetto alla salute, all'ambiente ed al paesaggio.

Vi sono evidenti eco, nella posizione adottata dalla Corte, del concetto di "sviluppo sostenibile", sviluppato dalla Commissione Brundtland<sup>22</sup> nel rapporto pubblicato nel 1987, nel quale lo si definiva come "uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri".

Posto in altri termini, lo sviluppo sostenibile è quello nel quale le risorse naturali impiegate per la crescita economica sono pari od inferiori a quelle che vengono create con il ciclo naturale; il che spiega lo scetticismo di alcuni autori ambientalisti<sup>23</sup>, per i quali la crescita economica è di per sé incompatibile con la sostenibilità futura, predicando un continuo incremento delle risorse utilizzate.

Certamente, se si accogliesse una interpretazione restrittiva come quella ora illustrata, il discorso da cui abbiamo preso le mosse si rovescerebbe completamente: ogni iniziativa economica, basandosi sullo sfruttamento di risorse, sarebbe potenzialmente inconciliabile con l'utilità sociale e la sicu-

rezza umana, con la conseguenza di svuotare completamente di significato l'affermazione del primo co. dell'art. 41 Cost.

Non è certamente possibile, nell'ambito degli scopi di questo scritto, prendere posizione definitiva su una materia così dibattuta ed intricata; ci permettiamo allora di svolgere semplicemente alcune considerazioni generali.

Anzitutto, notiamo che i periodi di diminuzione della ricchezza economica che l'Umanità ha sinora attraversato ben raramente hanno coinciso con un aumento delle possibilità di convivenza pacifica; al contrario, come da tempo dimostrato dall'analisi marxiana, essi hanno comportato l'inasprirsi delle lotte cruente per le risorse, e l'abbandono progressivo del ruolo socializzante dello Stato. In altri termini, sembra esserci una corrispondenza quasi necessaria tra benessere economico e benessere sociale.

Secondariamente, non sembra esservi unanimità, nella stessa comunità scientifica, in merito alla rinnovabilità delle risorse e di conseguenza della sostenibilità dello sviluppo. In realtà, non manca chi sostiene che le previsioni alquanto catastrofiche che si susseguono sulla degenerazione dell'ambiente in virtù delle attività umane siano in realtà ispirate da forti gruppi di pressione alla base dei quali vi sarebbero interessi economici e di potere<sup>24</sup>.

In questo contesto, è evidente che la stessa nozione di utilità sociale non sembra essere più determinabile, se non sulla scorta di dati sostanzialmente soggetti a mutamenti continui ed inopinati.

In altri termini: se ammettiamo, come probabilmente deve ammettersi, che il concetto di utilità sociale, quale principio valvola, deve necessariamente tener conto del comune sentire, ossia di ciò che la maggioranza degli appartenenti al contesto sociale in un determinato momento reputa limitati-

vo dell'iniziativa economica privata<sup>25</sup>, rischiamo di cadere nella trappola di uno dei grandi problemi del nostro tempo: quello della disponibilità illimitata di informazioni, spesso totalmente contraddittorie, che disorientano gli individui non dotati di specifiche competenze tecniche impedendo loro di compiere scelte consapevoli.

Dunque, vi è il rischio di dover scegliere tra una "democrazia inconsapevole", nella quale le scelte di governo dell'economia vengano compiute sulla base di una opinione pubblica condizionata dalla emotività o, peggio, dalla propaganda di gruppi di pressione, ed una tecnocrazia, nella quale tali scelte, preso atto della loro eccessiva complessità sotto il profilo tecnico, vengano prese escludendo del tutto i cittadini dal processo decisionale.

Ma a nostro avviso, per uscire da questa *impasse*, possiamo ancora una volta partire dal concetto di utilità sociale, intesa nuovamente come funzionalizzazione dell'iniziativa economica, piuttosto che come suo limite.

Ed allora, la chiave di volta che consenta di conciliare la naturale aspirazione dell'Uomo ad intraprendere iniziative economiche ed a migliorare il proprio benessere materiale con le giuste esigenze di conservazione dell'ambiente, del paesaggio e della salute può essere la ricerca scientifica, che naturalmente, con eccezioni tutto sommato limitate, ha l'effetto di migliorare l'efficienza dello sviluppo, aumentandone vuoi la capacità di accrescere la ricchezza, vuoi l'attitudine ad usare le risorse in maniera limitata.

Ove si ponga la ricerca quale parametro centrale alla stregua del quale misurare la compatibilità dell'iniziativa economica privata con l'utilità sociale, quest'ultima confermerà ancora una volta la sua attualità, quale principio concepito agli albori della repubblica, ed oggi sempre più valido.

## Note

<sup>1</sup> Il termine “diritto dell’economia” è, per la verità, alquanto ambiguo, potendosi con esso far riferimento vuoi ad un settore scientifico-disciplinare rilevante nei concorsi universitari, vuoi ad una metodologia di studio del diritto basato sulla sua interazione con l’economia, vuoi, infine, a quella particolare branca del diritto che studia i fenomeni a più immediata rilevanza economica, come quello bancario e finanziario, e l’intervento dello Stato in economia.

<sup>2</sup> V. GALGANO, *La libertà di iniziativa economica privata nel sistema delle libertà costituzionali*, in Tr. dir. comm., a c. Galgano, vol. I, Padova, 1977, p. 512.

<sup>3</sup> V., sul punto, le osservazioni di COCOZZA, *Diritto pubblico applicato all’economia*, Torino, 2003, pp. 242 segg.

<sup>4</sup> V. GHETTI, *Lineamenti di diritto pubblico dell’economia*, Milano, 2001, pp. 70 segg.; GALGANO, *op. cit.*, p. 513, il quale conclude che “L’iniziativa economica privata è dalla Costituzione collocata nel novero delle attività che contribuiscono al progresso della società”.

Va segnalato che l’equivoco dovuto alla formulazione normativa ha portato alcuni interpreti ad affermare che l’iniziativa economica privata era legittima solo in quanto fosse socialmente utile: è il caso di BELVISO, *Il concetto di “iniziativa economica privata” nella Costituzione*, in Riv. Dir. civ., 61, I, 153

<sup>5</sup> Cfr. in chiave critica i rilievi di COCOZZA, *op. cit.*, p. 243.

<sup>6</sup> Cfr. CARDI, *Mercati e istituzioni in Italia*, Torino, 2005, pp. 35 segg., il quale delinea, anche alla luce dei recenti interventi legislativi, un sistema di responsabilità delle società che prescinde dalla mera tutela dei loro soci, per rivolgersi invece, genericamente, al “pubblico”, ossia alla collettività.

<sup>7</sup> MAZZIOTTI, *Il diritto al lavoro*, Milano, 1956, p. 153; ESPOSITO, *La Costituzione italiana*, Milano, 1954, p. 184. *Contra*, con argomenti senz’altro condivisibili, COCOZZA, *op. cit.*, pp. 245 segg.; NIRO, commento all’art. 41 Cost., in AA.VV., *Commentario alla costituzione*, a c. Bifulco, Celotto, Olivetti, Torino, 2006, p. 851.

<sup>8</sup> Sotto questo profilo, e cioè sulla attualità della nozione di coordinamento quale momento caratterizzante dell’attività imprenditoriale, ci permettiamo di rimandare a LEMME, *Le fondazioni bancarie, imprese strumentali e tutela dei beni culturali*, in questa Rivista, 2004, f.3, p. 95, ove ulteriori riferimenti.

<sup>9</sup> Questa posizione fu espressa da Einaudi.

<sup>10</sup> V. COCOZZA, *op. cit.*, pp. 248 segg.

<sup>11</sup> MORTATI, *Il diritto al lavoro secondo la Costituzione della Repubblica*, in *Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza costituzionale repubblicana. Raccolta di scritti*, vol. III, Milano, 1972, pp. 141 segg.

<sup>12</sup> Se ne veda una ampia disamina in COCOZZA, *op. cit.*, pp. 251 segg.

<sup>13</sup> cfr. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, 1983, p. 117

<sup>14</sup> Il D. Lgs. 6.9.05 n. 206 (Codice del consumo), all’art. 2, definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, ed il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario”. Ora, queste definizioni possono condurre al paradossale effetto di considerare consumatore (e quindi di tutelare) il grande imprenditore o professionista che acquisiti un bene non strumentale alla propria attività, e di considerare sempre professionista (e quindi non tutelare) il piccolo professionista ed imprenditore, per il solo fatto che il medesimo bene venga acquistato nell’esercizio della propria attività.

<sup>15</sup> Per un esame dell’evoluzione del ruolo dello Stato nel mercato cfr. CASSESE, *La nuova costituzione economica*, Roma-Bari, 2006, in particolare pp. 287 segg.

<sup>16</sup> Cfr. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 11.

<sup>17</sup> COCOZZA, *op. cit.*, pp. 260 segg.

<sup>18</sup> Un concreto esempio della necessità di interventi non solo di mera regolazione generale, ma di puntuale disciplina giuridica, si è avuto in tempi recentissimi con le norme sulle “liberalizzazioni” emanate tra il 2006 ed il 2007.

<sup>19</sup> Mentre senz’altro ribadiamo il valore ed il ruolo dell’intervento dello Stato nell’appianare le differenze tra i vari operatori del mercato, confessiamo viceversa il nostro scetticismo per l’*esasperazione* di questo concetto, che rischia di sfociare a volte nel paternalismo di Stato, come quando si parla di “educazione del consumatore”: cfr. art. 4 cod. consumo.

<sup>20</sup> Corte Cost., ord. 31.5.96 n. 186.

<sup>21</sup> Corte Cost., sent. 17.3.06 n. 116; Corte Cost., 14.6.01 n. 190; Corte Cost., 3.6.98 n. 196.

<sup>22</sup> Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, nota come “Commissione Brundtland” dal nome della presidente.

<sup>23</sup> v. ad es. PALLANTE, *La decrescita felice*, Roma, 2005; LATOUCHE, *Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione dell’immaginario economico alla costruzione di una società alternativa*, Torino, 2004. Questi A. sostengono che l’umanità dovrebbe accettare una “decrescita” della economia mondiale, ossia una riduzione dello sviluppo. Propongono in alternativa un sistema nel quale la qualità della vita venga misurata non sulla base del benessere economico, inteso come quantità di beni e servizi a disposizione degli individui, ma sulla base del benessere sociale: salute, giustizia, equità ecc.

<sup>24</sup> cfr. LOMBORG, *L’ambientalista scettico*, Milano, 2003.

<sup>25</sup> COCOZZA, *op. cit.*, p. 253, si pone giustamente il problema se “il limite dell’utilità sociale alla libertà di iniziativa economica privata ponga in risalto la società nel suo complesso e gli interessi contraddittori da essa espressi”.

**Pubblicità**